



*Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**Dipartimento per la Navigazione e
il Trasporto Marittimo ed Aereo**
*Direzione Generale per la Navigazione e il
Trasporto Marittimo e Interno*

**Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto**

*Circolare 08/S.M.
Prot. n. 125-S2.9 Div 4*

Roma 9 gennaio 2006

C.V: (CP) Gianfredo FAVI – Tel. 0659084427
Fax 0659083287
e-mail: gianfredo.favi@infrastrutturetrasporti.it

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME
LORO SEDI

Al Ministero degli Affari Esteri
(per tutti i consolati aventi giurisdizione
marittima)

ROMA

e p. c. Commissione Centrale di Indagine sui
Sinistri Marittimi - c/o Comando
Generale delle CC. PP.
Rep. VI – Sic. Nav.
SEDE

Oggetto: Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.196 – Codice IMO. Sinistri
Marittimi. Direttiva

Riferimenti:

- a. art. 578 e seguenti del Codice della Navigazione;
- b. art. 465 e seguenti del Regolamento al Codice della Navigazione;
- c. Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
- d. art. 11 legge 8.7.2003 n. 172;
- e. Circolare Titolo: Sinistri Marittimi Serie II n. 1 in data 8.1.1963;
- f. Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione n. 23 in data 8.8.2001;
- g. Circolare Titolo: Sinistri relativi a navi straniere n. 254614/78 in data 19.3.1979;
- h. D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184 “Riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”;
- i. D.M. 19 aprile 2005, n. 321 “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale”.

Premessa.

La normativa sopraindicata stabilisce le azioni, i provvedimenti ed i procedimenti che attualmente devono essere adottati nel momento in cui si verifica un evento straordinario che abbia coinvolto una qualsiasi unità navale situata in acque marittime la cui entità sia tale da mettere in pericolo la efficienza dell'unità stessa ai fini della navigazione o da influire sulla sicurezza della vita umana o sulla sorte dell'unità o del carico o sulla integrità delle opere portuali e costiere ovvero di altra unità.

In particolare con la Circolare Titolo: Sic. Nav. n. 23 in data 8.8.2001 sono state impartite le istruzioni necessarie per armonizzare le preesistenti disposizioni concernenti le inchieste sui sinistri marittimi alle nuove esigenze derivanti dalle modifiche ad esse apportate dagli artt. 14, 15 e 16 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 28 con il quale è stato recepito l'art. 12 della Direttiva 1999/35/CE del 29.4.1999 di pari argomento.

La maggior parte delle suddette istruzioni erano volte ad assicurare il regolare funzionamento della Commissione Centrale di Indagine sui Sinistri Marittimi istituita, dall'art. 466 bis del Regolamento al Codice della Navigazione introdotto dall'art. 15 del predetto Decreto Legislativo, con il compito di monitorare i sinistri – relativamente alle sole circostanze e cause – al fine di proporre le opportune modifiche tecniche e normative tese al miglioramento degli standards di sicurezza particolarmente per quanto riguarda gli aspetti di pertinenza dell'International Maritime Organization (IMO) concernenti le navi da carico e passeggeri.

Premesso quanto sopra si comunica che con Decreto Legislativo in data 19 agosto 2005, n.196 questa Amministrazione ha recepito la Direttiva 2002/59/CE del 27.6.2002 relativa alla istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione.

Tale Decreto tratta, in particolare, la materia dei sinistri marittimi all'art. 2, lett. t), all'art.10, comma 3, ed all'art.11.

Ciò stante – tenuto conto del contenuto delle suddette disposizioni e nelle more delle modifiche che sarà ritenuto necessario apportare all'impianto normativo concernente i sinistri marittimi delineato dagli artt. 578 e seguenti del C.N. nonché dall'art. 465 e seguenti del Regolamento al C.N. – si ritiene opportuno fornire con la presente direttiva integrativa, ulteriori istruzioni che rilevano ai fini delle disposizioni

delle circolari citate in riferimento ed in particolare della circolare Titolo: Sic. Nav. n. 23 in data 8.8.2001.

A tal fine si dispone quanto segue relativamente alle parti essenziali delle suddette norme:

1. Segnalazioni del sinistro.

1.1. Le segnalazioni di cui ai n. 3 e 4 della Circolare 1/63 rimangono confermate ed, in particolare, quelle inviate ai destinatari sottoindicati, dovranno essere indirizzate precisamente al:

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIITT) - Direzione Generale per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo ed Interno (fax 06/59083287) e-mail traffico@infrastrutturetrasporti.it

- Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Commissione Centrale di Indagine sui Sinistri Marittimi (C.C.I.S.M.) fax 06/59084918 e-mail: 013@sicnavge.it

1.2. La segnalazione di cui al n. 7 della Circolare 1/63, concernente i sinistri alle navi straniere, dovrà essere inoltrata oltre che alle rispettive autorità consolari anche alle autorità responsabili per le relative indagini accreditate in sede IMO come da allegato alla MSC/Circ. 1153 – MEPC6/Circ. 10 “Punti di contatto nazionali in materia di sicurezza e prevenzione dell’inquinamento” reperibile totalmente sul sito internet: www.imo.org (national contacts) (estratto in all. n. 1). A dette autorità sarà richiesto di far conoscere se stiano o meno provvedendo ad eseguire le relative indagini in quanto Stato di bandiera.

Le predette segnalazioni sono comunque dovute da parte di tutti i competenti uffici e non possono essere sostituite, in quanto autonome ed indipendenti, da quelle analoghe contenute nei messaggi OPORD e/o SITREP originati nell’ambito di eventuali operazioni di soccorso/assistenza conseguenti all’evento stesso.

1.3. La segnalazione di cui al n. 2 lett. a) della Circolare 23/2001 rimane confermata secondo le disposizioni impartite ed utilizzando il messaggio formattato allegato alla presente e che sostituisce quello inviato con lettera 86/42225/1 in data 7.7.2004 dalla C.C.I.S.M. (all. n. 2). Si noti che in tale

messaggio sono indicati i criteri per distinguere i sinistri nelle categorie MG (molto gravi) – G (gravi) – MR (minore rilevanza) citati successivamente.

Al riguardo si evidenzia a ciascuna Direzione Marittima la necessità della scrupolosa osservanza delle direttive impartite al n. 6 lett. a) della Circolare stessa predisponendo, fin dove possibile, procedure “in automatico”.

2. Inchiesta Sommaria.

2.1. Dopo il primo capoverso del n. 2 della Circolare 23/2001 è aggiunto:

“Ai fini della esecuzione della inchiesta sommaria si considera sinistro marittimo ogni evento straordinario o dannoso causato, connesso od occorso durante le operazioni di una qualsiasi unità mercantile, non configurabile come un incidente di scarsa rilevanza, di entità tale da determinare:

- la perdita, anche presunta, della nave ovvero di comprometterne l'efficienza in maniera da far sussistere un pericolo per la stessa nave, per le persone a bordo o un rischio di danneggiamento dell'ambiente marino;
- la perdita in mare, anche presunta, la morte o il ferimento grave di una persona;
- danni materiali a strutture od installazioni ovvero danni all'ambiente marino.

In tale contesto, si deve tenere conto della natura intrinseca e delle peculiari finalità delle inchieste sui sinistri consistenti primariamente in una attività amministrativa di controllo sulla navigazione marittima che si estrinseca nella ricerca delle cause tecniche dei sinistri per finalità soprattutto preventive ai fini della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare nonché di tutela dell' ambiente marino.

Tali indagini sono, in via principale, preordinate alla eliminazione delle cause tecniche e, conseguentemente, anche di quelle derivanti dall'elemento/fattore umano in relazione a determinate tipologie di sinistri.

Pertanto la valutazione della sussistenza della fattispecie dell'“incidente di scarsa rilevanza” di competenza del Capo del Compartimento o dei Consoli dovrà tenere conto dei principi sopraenunciati che vanno a modificare i criteri di riferimento indicati al n. 2 della Circolare 1/63 attenuando le componenti legate all'elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa e correlate responsabilità risarcitorie) ed ampliando quello dell'assenza o limitatezza del danno anche quando questo, in presenza di gravi carenze tecniche e/o

umane, poteva essere grave e non lo è diventato solo per circostanze fortunate.”

2.2. L'ultimo capoverso della lett. c) del n. 2 della Circolare 23/2001 è sostituito dal seguente:

“Tale obbligo è dovuto:

- per le navi da carico superiori a 100 TSL;
- per tutte le navi da passeggeri;
- per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri;
- per le navi da diporto,

indipendentemente dal tipo di navigazione effettuata.”

2.3. Atteso che, anche in relazione al tempo trascorso, sovente gran parte dei lavori delle Commissioni di Inchiesta formale si basano sulle prove, notizie, testimonianze accertamenti, analisi effettuate in sede di inchiesta sommaria è fondamentale che, specialmente nel caso di sinistri molto gravi e gravi, le Direzioni Marittime diano pratica attuazione alle direttive di cui al n. 6 lett. b) della Circolare 23/2001 realizzando un sistema di costante tempestiva cognizione dei sinistri che si verificano nella zona di giurisdizione, di valutazione della loro importanza ai fini prima citati, della eventuale complessità difficoltà e/o delicatezza delle conseguenti indagini e, quindi, che consenta di fornire immediatamente il necessario supporto con adeguato personale esperto dei settori interessati attinto, opportunamente, nell'ambito delle potenzialità esistenti presso tutti gli uffici marittimi della Direzione Marittima.

Tale sistema va preventivamente organizzato e pianificato per essere immediatamente attivato in caso di necessità.

2.4. Per le motivazioni indicate ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.3 è opportuno, specialmente nel caso di sinistri molto gravi e gravi, acquisire già in tale fase, per quanto possibile, l'esito delle indagini sulle cause di natura tecnica del sinistro effettuate dall'organismo di vigilanza tecnica della nave, dall'armatore attraverso le indagini previste dal ISM CODE ovvero quelle richieste alle Ditte fornitrici o incaricate della manutenzione degli apparati interessati nonché dalle Aziende assicuratrici impianti e corpo nave ove esistenti.

2.5. Si allega, ad ogni buon fine e a mero titolo di guida, un prospetto delle informazioni da acquisire in sede di inchiesta sommaria, per quanto utile e possibile, ad uso del personale incaricato di eseguire tale indagine e che non sostituisce il questionario allegato alla Circolare 1/63 (all. n. 3).

3. Inchiesta Formale.

3.1. Al primo capoverso del n. 3 lett. a) della Circolare 23/2001 sostituire le parole successive a “dovrà essere tempestivamente trasmessa” con le seguenti:

- alla Direzione Generale per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo e Interno – Divisione 4;

- alla Commissione Centrale di Indagini sui Sinistri Marittimi (C.C.I.S.M.)

solamente per i sinistri occorsi alle navi da carico o passeggeri indicate all'ultimo capoverso del n. 2 lett. c), solo nel caso di sinistri molto gravi e gravi.

Al di fuori di tali casi (sinistri non gravi ovvero sinistri molto gravi o gravi alle navi di tonnellaggio inferiore) alla Commissione Centrale dovrà essere inviata la predetta documentazione solo quando il Direttore Marittimo ritenga, per le motivazioni che dovranno essere dettagliatamente indicate nella propria determinazione, opportuno che – avuto riguardo alle finalità che la C.C.I.S.M. deve perseguire – il sinistro sia esaminato dalla suddetta Commissione Centrale.”

3.2. Dopo il primo capoverso del n. 3 lett. b) della Circolare 23/2001 aggiungere:

“Per le unità da diporto occorre altresì, nel caso in cui si ipotizzi che il sinistro sia dovuto a dolo o colpa, che sussista una delle condizioni indicate all’art. 11 della legge 8.7.2003, n. 172.”

3.3. Il secondo capoverso del n. 3, lett. b) della Circolare 23/2001 è sostituito dal seguente:

“Copia della deliberazione di procedere ad inchiesta formale ovvero della dichiarazione di non procedere ad inchiesta formale dovranno essere tempestivamente trasmesse alla Direzione Generale per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo e Interno – Divisione 4, corredate degli atti di cui al punto 23 della Circolare Titolo: Sinistri Marittimi Serie II n. 1 del 8.1.1963, dandone solo mera conoscenza alla C.C.I.S.M..

Invece tutta la suddetta documentazione dovrà essere trasmessa anche alla suddetta Commissione soltanto nel caso di sinistri molto gravi o gravi alle navi da pesca o da diporto indicate all'ultimo capoverso del n. 2 lett. c) della presente Circolare.

Al di fuori di tali casi (sinistri non gravi ovvero sinistri molto gravi o gravi alle unità di dimensioni inferiori) valgono le analoghe disposizioni indicate all'ultimo capoverso del precedente paragrafo 3 lett. a).”

4. Trasmissione della relazione di Inchiesta Formale.

4.1. Al primo capoverso del n. 4 della Circolare 23/2001 sostituire la parola “a Navig Uno” con “alla Direzione Generale per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo e Interno – Divisione 4”.

4.2. Dopo il primo capoverso del n. 4 della Circolare 23/2001 si aggiunga:

“Il verbale conclusivo da inviare alla C.C.I.S.M. dovrà essere elaborato secondo lo schema indicato nell'allegato “Struttura del Rapporto finale d'inchiesta” e dovrà essere redatto in duplice copia di cui una in lingua inglese nel caso di sinistri “molto gravi”.” – (all. n.4)

4.3. Le prime due righe del successivo secondo capoverso fino a “cui sopra” sono sostituite dalle seguenti:

“Il predetto elaborato, da inviare alla C.C.I.S.M. solo nel caso dei sinistri indicato al primo capoverso n. 3 lett. a),”

4.4. al successivo capoverso sostituire la parola da “NAVIG UNO” con “dalla Direzione Generale per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo e Interno – Divisione 4”.

5. Partecipazione alle indagini di Stati interessati.

5.1. Alla fine del secondo capoverso del n. 5 della Circolare 23/2001 eliminare il punto ed aggiungere di seguito: “in risposta alla richiesta ad essi effettuata in attuazione delle disposizioni vigenti al riguardo.”

6. Tempi di espletamento delle indagini.

6.1. Dopo il primo capoverso del n. 6 lett. c) della Circolare 23/2001 si aggiunga il seguente:

“Si allega, a tal fine, un prospetto riepilogativo relativo a procedure, documentazione e tempi il cui rispetto è fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo di cui sopra”. (all. n. 5)

6.2. Al successivo capoverso sostituire le parole “a NAVIG 1” con “alla Direzione Generale per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo e Interno – Divisione 4”.

7. Aggiornamento Circolare Titolo Sic. Nav. n. 23 in data 8.8.2001.

Si allega, per prontezza di consultazione, copia della Circolare 23/2001 aggiornata con le varianti, riportate in neretto, apportate con la presente Circolare (all. n. 6).

8. Si pregano codeste Direzioni Marittime:

- a) di estendere il contenuto della presente circolare e relativi allegati, a tutti gli Uffici marittimi dipendenti, per la parte di propria competenza ed opportuna conoscenza, unitamente alle istruzioni ritenute necessarie.
- b) di trasmettere, entro il 15 giugno 2006, una relazione concernente osservazioni, considerazioni e proposte derivanti dalle problematiche affrontate da codeste Direzioni Marittime e dagli Uffici dipendenti, per quanto di propria competenza, nella applicazione delle presenti direttive sino alla data del 31 maggio 2006.

Quanto sopra al fine della eventuale introduzione delle opportune modifiche che possano consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati con il massimo rapporto beneficio/costi.

9. Si prega, altresì, il Ministero degli Affari Esteri di effettuare analogo adempimento di cui al precedente parag. 8 lett a) nei confronti dei Consolati aventi giurisdizione marittima.

IL DIRETTORE GENERALE
Direzione generale per la navigazione ed il
trasporto marittimo ed interno
Dr. Massimo PROVINCIALI
Massimo Provinciali

IL COMANDANTE GENERALE
AMMIRAGLIO ISPIETTORE CAPO (CP)
Luciano BASSATTI
Luciano Bassatti